

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 21

Adunanza 3 maggio 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARMAGNOLA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONI C.C. N. 82/99 E 21/2000 - PRONUNCIA-MENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 383 - 93903/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore GIUSEPPINA DE SANTIS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Carmagnola:

- é dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 5-628 del 28/01/1981;
- é dotato di Variante Generale di P.R.G.C. approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 21-25536 del 28/09/1998;
- ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 34 del 31/03/'99, una Variante Parziale ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 60 del 31/05/'99, una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 83 del 25/09/'99 una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 82 del 25/09/'99, integrata con deliberazione C.C. n. 21 del 25/02/2000, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., sempre ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41/97;

Rilevato che la variante in oggetto è relativa all'ampliamento di un'area US4 del territorio extraurbano classificato IIC4 (Depositi ed accumuli materiali a cielo aperto), localizzata in Via Chieri (S.S. 393), sulla quale è in atto un'attività di rottamazione autoveicoli;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalle deliberazioni C.C. n. 82/'99 e 21/2000 di adozione e dai relativi elaborati allegati;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità, per effetto della sospensione dei termini comunicata in data 16/12/1999, scade in data 04/05/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 19/04/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento vengono proposte delle osservazioni relative alla necessità di:

- precisare che nelle fasce di rispetto stradale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 56/77, sono unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici;
- raccomandare il rispetto del nuovo Codice della Strada relativamente all'ingresso carraio posizionato in prossimità dell'incrocio con la S.S. n. 393;
- suggerire la correzione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. con disposizioni tese a ridurre, anziché incrementare, il numero degli accessi veicolari diretti sulle strade Statali e Provinciali imponendo altresì la piantumazione di quinte alberate con effetto di mitigazione dell'impatto visivo;
- dichiarare la compatibilità della variante con i piani sovracomunali approvati prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Carmagnola, adottata con deliberazione C.C. n. 82 del 25/09/1999, successivamente integrata con deliberazione C.C. n. 21 del 25/02/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Carmagnola, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso